

INSTITUTION SUISSE
DES DROITS HUMAINS
INSTITUTION SUISSE
SWISS HUMAN RIGHTS
INSTITUTION
SCHWEIZERISCHE
MENSCHEN RECHTS
INSTITUTION
ISTITUZIONE SVIZZERA
PER I DIRITTI UMANI
INSTITUZIONI SVIZRA
DRETSGS UMANS

Obblighi in materia di diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici

Policy brief

I cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide sociali cruciali della nostra epoca e il loro impatto pregiudica già oggi le condizioni di vita di numerose persone nel mondo intero. Ne sono vittima soprattutto le popolazioni del Sud globale e le persone vulnerabili, incluse quelle che vivono nel nostro Paese. Il riscaldamento globale costituisce una minaccia per i diritti umani, in particolare per i diritti alla vita, alla salute, all'acqua, all'alimentazione e all'alloggio.

Corti di giustizia internazionali e organi specializzati dell'ONU hanno riconosciuto in modo inequivocabile le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani. Per la Svizzera ne derivano obblighi concreti:

- ridurre in modo massiccio le emissioni di gas serra;
- proteggere i gruppi sociali vulnerabili dalle conseguenze dei cambiamenti climatici;
- adottare misure di adattamento al cambiamento climatico rispettose dei diritti umani;
- garantire rimedi giuridici efficaci in caso di perdite e danni provocati da eventi climatici.

Il presente policy brief traduce in raccomandazioni concrete per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni le conclusioni dello studio «Il cambiamento climatico, una questione di diritti umani. Adattamento e mitigazione del cambiamento climatico dal punto di vista dei diritti umani»¹, realizzato dall'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU), nell'intento di favorire la concezione di una politica climatica maggiormente improntata ai diritti umani.

Principi guida di un'azione per il clima fondata sui diritti umani

● Integrare sistematicamente i diritti umani nella politica climatica

La politica e la legislazione in materia di clima vanno intese come parti integranti della politica relativa ai diritti umani e ai diritti fondamentali. L'integrazione sistematica dei diritti umani nella concezione della politica climatica implica per i poteri pubblici la considerazione tempestiva, coerente e vincolante delle esigenze connesse a tali diritti in tutti i processi decisionali e attuativi rilevanti. Ciò concerne in particolare l'elaborazione di strategie, leggi e programmi nel campo della protezione del clima e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, come pure la loro verifica e gli aggiornamenti periodici.

● Accordare priorità ai gruppi di persone vulnerabili e focalizzarsi sulla lotta alla discriminazione

Le conseguenze dei cambiamenti climatici non sono subite da tutte allo stesso modo e determinati gruppi, come ad esempio le persone anziane, e bambine, chi soffre di malattie croniche, le persone con disabilità e coloro che vivono in condizione di povertà, ne sono toccati negativamente in maniera più profonda. L'azione per il clima deve quindi essere orientata in modo mirato alla loro protezione.

● Garantire partecipazione, trasparenza e accesso alla giustizia

I poteri pubblici devono garantire trasparenza nella stesura e nell'attuazione delle misure relative al cambiamento climatico. Sono quindi tenuti a comunicare a tutte in modo proattivo, comprensibile e accessibile le informazioni concernenti i rischi, i principi e i processi decisionali. Il coinvolgimento nei processi decisionali delle persone direttamente interessate, come pure dei gruppi di popolazione vulnerabili, deve essere tempestivo e sostanziale. Va inoltre assicurato l'accesso alla giustizia e a rimedi giuridici efficaci.

● Impegnarsi a favore dell'equità intergenerazionale

I cambiamenti climatici hanno un impatto a lungo termine che graverà in modo particolare sulle generazioni future. Ai poteri pubblici spetta quindi una responsabilità che va oltre l'orizzonte temporale delle generazioni odierne. Confederazione, Cantoni e Comuni devono fare in modo che la loro azione non comporti oneri sproporzionati per le generazioni a venire. Dato che oggi e future titolari dei diritti non hanno voce in capitolo, i meccanismi istituzionali, incluse le modalità di accesso alla giustizia, devono garantire che i loro interessi vengano presi adeguatamente in considerazione nell'azione statale odierna.

- **Riconoscere e prendere in considerazione la responsabilità extraterritoriale**

Le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici sono distribuite in modo ineguale a livello globale. Pertanto, le corrispondenti responsabilità dei poteri pubblici nell'ottica di diritti umani non si arrestano alle frontiere nazionali. La Svizzera contribuisce in modo considerevole ai cambiamenti climatici mondiali anche a causa delle cosiddette «emissioni grigie», ossia le emissioni di gas serra riconducibili ai beni e ai servizi che importa, ai flussi finanziari, alle catene del valore internazionali e alle attività economiche svolte all'estero dal settore privato. I poteri pubblici devono tenere conto delle emissioni generate al di fuori del territorio nazionale e adottare misure volte a ridurre o impedire conseguenze nocive all'estero. Al tempo stesso, la Svizzera è tenuta a rispettare gli impegni assunti nel quadro della cooperazione internazionale e del sostegno ai Paesi più poveri.

- **Garantire che gli attori privati contribuiscano alla protezione del clima**

Le imprese private contribuiscono in modo notevole ai cambiamenti climatici, svolgendo un ruolo cruciale per quanto riguarda le emissioni di gas serra, l'estrazione di materie prime, i progetti infrastrutturali e le decisioni circa gli investimenti. Di conseguenza, i poteri pubblici sono tenuti a regolamentare le loro attività nell'ottica della protezione del clima.

- **Fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili**

L'azione per il clima deve fondarsi sui risultati delle migliori ricerche in materia di scienze naturali e di scienze sociali. Ciò vale sia per la determinazione delle traiettorie di riduzione delle emissioni che per l'elaborazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Raccomandazioni alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni

Misure per la protezione del clima

Gli Stati devono tenere conto delle proprie responsabilità climatiche e ambientali nell'adempimento dei loro obblighi in materia di diritti umani. In particolare, le misure di riduzione delle emissioni di gas serra devono essere in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, come previsto dall'Accordo sul clima². Nel definire le misure di riduzione, gli Stati devono rispettare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate stabilito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici³ e dall'Accordo sul clima.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- La Confederazione e i Cantoni orientino chiaramente le proprie politiche climatiche all'obiettivo previsto dall'Accordo sul clima di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. A tal fine, definiscano l'entità del loro contributo allo sforzo collettivo per il raggiungimento di tale obiettivo.
- Nel definire le misure di riduzione nazionali, occorre tenere conto del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (conformemente alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'Accordo sul clima). La Svizzera definisca quindi i propri obiettivi di riduzione in relazione alle responsabilità e alle capacità degli altri Stati.
- La Confederazione e i Cantoni fissino obiettivi di riduzione delle emissioni concreti e verificabili e si dotino di meccanismi di monitoraggio e controllo vincolanti.
- Le misure di protezione del clima della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si fondino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e siano aggiornate costantemente alla luce degli studi più recenti.
- La Confederazione adotti misure che definiscano un calendario per il raggiungimento della neutralità climatica come pure il bilancio di CO₂ disponibile o una metodologia equivalente per la quantificazione delle emissioni future per il periodo considerato.
- La Confederazione, i Cantoni e i Comuni includano nelle loro strategie climatiche anche le emissioni grigie, in particolare quelle provocate dalla produzione di beni importati.
- La Confederazione crei una base legale per regolamentare le emissioni degli attori privati.

Misure di adattamento

Per tutelare efficacemente i diritti umani minacciati dai cambiamenti climatici vanno adottate non solo misure di protezione del clima, ma anche misure di adattamento volte specificamente a mitigare gli effetti più gravi e immediati dei cambiamenti climatici. Compete agli Stati mettere a disposizione risorse finanziarie e tecniche sufficienti.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- In tutte le leggi e le strategie sul clima federali, cantonali e comunali siano inserite misure di adattamento.
- Le politiche di adattamento della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni tengano conto delle esigenze delle persone in situazione di vulnerabilità, prevedendo misure mirate.
- A tutti i livelli statali siano garantite la raccolta e la pubblicazione sistematiche di dati sulle conseguenze dei cambiamenti climatici per la popolazione e per l'ambiente, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili.

Diritti procedurali

Accesso alle informazioni

Le persone esposte ai cambiamenti climatici possono difendersi dalle loro conseguenze solo se hanno previamente accesso alle informazioni sulle misure di protezione del clima e sulle misure di adattamento. Lo Stato deve pertanto garantire un accesso reale e tempestivo alle informazioni rilevanti sui rischi e sulle misure adottate.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- La Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscano alla popolazione un accesso effettivo, trasparente e agevole alle informazioni relative alla protezione del clima e alle misure pianificate e attuate.
- La Confederazione e i Cantoni si assicurino che gli esami dell'impatto sull'ambiente (EIA) di cui all'articolo 10a segg. LPAmb⁴ includano anche gli effetti climatici degli impianti.

Partecipazione della popolazione ai processi decisionali

Lo Stato deve garantire che l'intera popolazione sia coinvolta in modo efficace, tempestivo e non discriminatorio nei processi decisionali che riguardano il clima.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- A ogni livello statale sia garantita la partecipazione ai processi decisionali di tutti i gruppi di popolazione, in particolare delle persone vulnerabili.
- A tal fine, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si dotino di processi di partecipazione inclusivi e facilmente accessibili per le comunità locali, compresi bambine, anziane, persone con disabilità e migranti.

Accesso alla giustizia e a rimedi giuridici efficaci

Lo Stato deve garantire che le persone e le associazioni abbiano accesso a vie di ricorso giudiziali ed extragiudiziali efficaci in caso di violazioni dei diritti riconducibili ai cambiamenti climatici.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- La Confederazione e i Cantoni garantiscano l'accesso alla giustizia e a rimedi giuridici efficaci, in particolare in caso di presunte violazioni dei diritti o di misure statali insufficienti in materia di protezione del clima e adattamento ai cambiamenti climatici.
- La Confederazione e i Cantoni si assicurino che l'accesso a rimedi giuridici efficaci, nel senso indicato dalla sentenza Anziane per il clima pronunciata dalla Corte EDU, sia impostato in modo da legittimare al ricorso anche le associazioni che denunciano violazioni dei diritti umani riconducibili ai cambiamenti climatici.
- Il diritto a rimedi giuridici efficaci sia garantito a livello nazionale e cantonale anche in caso di violazioni dei diritti umani conseguenti a danni o perdite provocati dai cambiamenti climatici.

Garantire il contributo degli attori privati alla protezione del clima

Nell'ottica dei diritti umani, lo Stato è tenuto a regolamentare efficacemente le attività delle imprese per quanto riguarda le loro emissioni di gas serra, a ridurre al minimo i rischi e a garantire l'accesso a rimedi giuridici.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- Per garantire il contributo del settore privato alla protezione del clima, la Confederazione adotti disposizioni chiare e vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle imprese, in particolare dei grandi emettitori e degli attori finanziari.
- Ciò include, tra l'altro, l'introduzione di un obbligo di diligenza per la protezione del clima e dei diritti umani secondo l'approccio in tre fasi riconosciuto a livello internazionale «identificare i rischi, adottare misure e riferire in merito».
- Attraverso le necessarie modifiche delle basi legali, la Confederazione garantisca che le persone aventi subito danni e perdite riconducibili ai cambiamenti climatici in Svizzera e all'estero godano di un'efficace tutela giuridica.

Impegni internazionali

I Paesi ricchi come la Svizzera sono chiamati ad adempiere agli obblighi di cooperazione internazionale, sostenendo tra l'altro i Paesi in via di sviluppo e quelli emergenti con finanziamenti a favore dell'azione per il clima, facilitando il trasferimento di tecnologie e il rafforzamento delle capacità anche nel campo delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- La Confederazione adempia ai propri obblighi di cooperazione internazionale in fatto di scambio di informazioni, protezione del clima, adattamento ai cambiamenti climatici, ricerca, trasferimento di tecnologie e rafforzamento delle capacità nel sistema climatico globale.
- La Confederazione sostenga i Paesi in via di sviluppo e quelli emergenti nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nella gestione dei danni. Si impegni maggiormente nei meccanismi di finanziamento solidale della riparazione dei danni e delle perdite inevitabili.
- A livello nazionale e cantonale si adottino misure per evitare o ridurre gli investimenti degli istituti finanziari svizzeri nelle energie fossili.

Organismo nazionale di monitoraggio indipendente

Nel settembre 2025 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato l'istituzione di un organismo nazionale indipendente incaricato di monitorare l'attuazione e l'efficacia della politica climatica.

L'ISDU raccomanda quanto segue:

- La Confederazione crei un organismo nazionale di monitoraggio dotato delle competenze scientifiche necessarie per valutare l'efficacia della politica climatica.
- La Confederazione garantisca che l'organismo nazionale di monitoraggio disponga di risorse finanziarie e umane adeguate e ne garantisca l'indipendenza.
- La Confederazione si assicuri che l'attuazione della politica climatica comprenda anche la protezione e il rispetto dei diritti umani. Tale esigenza va espressa nel mandato dell'organismo di monitoraggio indipendente.

1 Knöpfel, Laura / Kopp, Judith, Il cambiamento climatico, una questione di diritti umani. Adattamento e mitigazione del cambiamento climatico dal punto di vista dei diritti umani, Friburgo 2026.

2 Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima (Accordo sul clima; RS 0.814.012).

3 Convenzione quadro della Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici; RS 0.814.01.

4 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01.

Diritti umani e cambiamenti climatici: i principali riferimenti

- Preambolo dell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 sul clima (Accordo sul clima; RS 0.814.012)
- Corte europea dei diritti umani (Grande Camera), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, c. Suisse, n. 53600/20, 9 aprile 2024
- Corte internazionale di giustizia, Obligations of States in Respect of Climate Change, parere consultivo, 23 luglio 2025
- Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, General recommendation No. 37 on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, 2018, UN Doc. CEDAW/C/GC/37
- Comitato ONU per i diritti umani, General comment No. 36 on Article 6: right to life, 2019, UN Doc. CCPR/C/GC/36
- Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, General comment No. 26 on children's rights and the environment, with a special focus on climate change, 2023, UN Doc. CRC/C/GC/26

